

D.LGS. 29 DICEMBRE 2011, N. 229

**“ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 30, COMMA 9, LETTERE E), F) E G), DELLA
LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196, IN MATERIA DI PROCEDURE DI
MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE, DI
VERIFICA DELL'UTILIZZO DEI FINANZIAMENTI NEI TEMPI PREVISTI E
COSTITUZIONE DEL FONDO OPERE E DEL FONDO PROGETTI”**

PUBBLICATO NELLA GAZZ. UFF. 6 FEBBRAIO 2012, N. 30.

Il decreto legislativo in esame costituisce attuazione dell'articolo 30, commi 8 e 9, lettere e), f), e g), della L. 31 dicembre 2009, n. 196, "*Legge di contabilità e finanza pubblica*", che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Diversamente dal D.Lgs. 228/2011, relativo alla valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche, il D.Lgs. 229/2011 si applica a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e ai soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche (**art. 1, comma 1**).

Per vero, all'interno del decreto sono presenti anche disposizioni il cui campo di operatività sembra circoscritto alle amministrazioni statali (art. 10- Fondo progetti e Fondo opere) o ad opere finanziate a carico del bilancio dello Stato (definanziamento automatico *ex art. 4 comma 1*).

CONTENUTI

Il decreto introduce nuovi obblighi informativi, operando peraltro un coordinamento con gli adempimenti già previsti dal Codice dei contratti in merito alla trasmissione dei dati all'Autorità di vigilanza.

Gran parte delle disposizioni del decreto appaiono sprovviste di immediata efficacia precettiva in quanto, per la loro attuazione, è spesso previsto un rinvio ad appositi provvedimenti attuativi.

Di seguito si riportano i principali contenuti del D.Lgs. 229/2011.

- **Sistema gestionale informatizzato (art. 1)**. Prevista l'istituzione, presso ciascuna amministrazione, di un **sistema gestionale informatizzato** contenente tutte le informazioni inerenti l'intero processo realizzativo dell'opera, con obbligo tra l'altro, di subordinare l'erogazione dei finanziamenti pubblici all'effettivo adempimento degli obblighi di comunicazione ivi previsti. Viene altresì precluso il rilascio del CIG da parte dell'Autorità di vigilanza in assenza della previa acquisizione del CUP.

La definizione dei contenuti informativi minimi del sistema informativo in argomento è demandata ad un apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (**art. 5**).

- **Banca dati delle amministrazioni pubbliche (art. 2)**. Le amministrazioni provvedono a comunicare i dati registrati nel sistema informativo di cui al punto precedente, con cadenza almeno trimestrale, alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze -

Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e denominata «banca dati delle amministrazioni pubbliche».

Con il medesimo decreto di cui all'articolo 5 sono stabilite le modalità di trasmissione delle informazioni. Inoltre, per i dati già trasmessi ai sensi del Codice dei contratti, l'obbligo di cui all'articolo in commento si intende adempiuto con la trasmissione all'Autorità di vigilanza, la quale è tenuta a rendere disponibili detti dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche.

- **Definanziamento per mancato avvio dell'opera (art. 4).** L'articolo demanda ad un D.P.C.M attuativo l'individuazione dei criteri e delle procedure per il definanziamento automatico delle opere pubbliche non avviate. Come sopra accennato, tale meccanismo opera esclusivamente alle quote di finanziamento a carico del bilancio dello Stato.
- **Partenariato Pubblico Privato (art. 9).** Per i dati concernenti il PPP, si configura un duplice adempimento informativo:
 - a) comunicazioni da effettuare ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 6;
 - b) comunicazione all'Unità tecnica finanza di progetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 44, comma 1 *bis*, D.L. 248/2007¹.
- **Fondo progetti e Fondo opere (art. 10).** Le risorse destinate, rispettivamente, alla progettazione ed alla realizzazione delle opere pubbliche, sono unitariamente considerate come facenti parte di due fondi distinti, rispettivamente, denominati «Fondo progetti» e «Fondo opere». Le nuove regole sembrano riferirsi esclusivamente al bilancio dello Stato.

¹ D.L. 31 dicembre 2007, n. 248

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria

Art. 44. Obbligo di fornire dati per le rilevazioni statistiche e disposizioni concernenti le informazioni relative al partenariato pubblico-privato

.....

1-bis. Al fine di consentire la stima dell'impatto sull'indebitamento netto e sul debito pubblico delle operazioni di partenariato pubblico-privato avviate da pubbliche amministrazioni e ricadenti nelle tipologie indicate dalla decisione Eurostat dell'11 febbraio 2004, le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Unità tecnica finanza di progetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri le informazioni relative a tali operazioni, secondo modalità e termini indicati in un'apposita circolare da emanarsi d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.